DECISIONE 2013/182/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC [1].

(2) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto a un riesame integrale dell'elenco delle persone ed entità di cui agli allegati II e IV della decisione stessa ed è giunto alla conclusione che una persona non dovrebbe continuare ad essere soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione.

(3) Il 14 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2095 (2013), che modifica l'embargo sulle armi imposto dal paragrafo 9, lettera a) della risoluzione 1970 (2011) e ulteriormente precisato nel paragrafo 13, lettera a) della risoluzione 2009 (2011).

(4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1) L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale.

2) L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso;

b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale,

autorizzate preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("il comitato").

3) L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

4) L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche.

5) L'articolo 1 non si applica all'assistenza tecnica, alla formazione, all'assistenza finanziaria e alle altre forme di assistenza, destinate unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche.

6) L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinati unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche.

b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato,

notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»

Articolo 2

Gli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

[1] GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

ALLEGATO

La voce riguardante la seguente persona deve essere soppressa dalle liste di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC:

ASHKAL, Al-Barrani.